

LINEE GUIDA AUA

LINEE GUIDA AUA	2
1. Premessa	2
2. L'Agenda per la semplificazione 2015-2017	2
3. Le recenti modifiche normative che interessano il procedimento AUA	8
3.1 Il decreto legislativo n. 127 del 2016	8
3.2 Il decreto legislativo n. 126 del 2016 (cd. SCIA 1)	18
3.2.1. Presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni	19
3.2.2. La concentrazione dei regimi amministrativi	20
3.2.3. Le altre modifiche alla legge n. 241 del 1990	22
3.3 Il decreto legislativo n. 222 del 2016 (cd. SCIA 2)	23
4. Il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59	25
4.1 L'ambito di applicazione (art. 1)	26
4.2 L'autorizzazione unica ambientale (art. 3)	26
4.3 La procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (art. 4)	29
4.3.1. I procedimenti del regolamento di riordino della disciplina sul SUAP (d.P.R. n. 160/2010)	29
4.3.2. Gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35, d.lgs. n. 33/2013)	33
4.3.3. La procedura per il rilascio dell'AUA	34
4.4 Il rinnovo dell'AUA (art. 5)	39
4.5 Le modifiche al progetto o all'impianto (art. 6)	39
4.6 La voltura dell'AUA	40
4.7 Gli oneri istruttori e tariffe (art. 8) e il monitoraggio (art. 9)	41
4.8 Il potere sostitutivo (art. 11)	41
5. Modulistica Unificata e Standardizzata AUA	44

LINEE GUIDA AUA

1. Premessa

Il 29 maggio 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, mediante il quale viene data attuazione a quanto disposto dall'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (cd. "Semplifica Italia") convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Successivamente a seguito dei quesiti posti dalle Regioni e dalle Province autonome sulle problematiche interpretative emerse dalla lettura del decreto, è stata emanata la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che risolve solo alcune delle problematiche interpretative sollevate (circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801).

La Conferenza Unificata il 26 febbraio 2015 ha approvato l'Intesa sul modello unificato e semplificato per la richiesta dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali.

Recentemente sono entrati in vigore i seguenti decreti legislativi che hanno modificato l'applicazione della normativa relativa all'autorizzazione unica ambientale: a) d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127; b) d.lgs. 30 giugno 2016, n. 216 (cd. SCIA 1); c) d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (cd. SCIA 2).

Ciò premesso la regione Lazio ritiene utile aggiornare le indicazioni riportate nell'Allegato 2 alla determinazione del 05/11/2015, n. G13447, recante "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU), e delle relative Linee Guida" per accompagnare il processo di applicazione del regolamento fermo restando che le medesime restano valide sino ad eventuali nuove disposizioni in materia.

2. L'Agenda per la semplificazione 2015-2017

L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica nell'aprile 2014 ha pubblicato sul sito del Dipartimento i risultati della consultazione telematica sulle "100 procedure più complicate da semplificare"; l'iniziativa è stata lanciata, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, per raccogliere le indicazioni, le proposte e le priorità di intervento che nascono dall'esperienza diretta di rapporto con la pubblica amministrazione.

La consultazione è stata online per 12 settimane (dal 16 ottobre 2013 al 15 gennaio 2014). Sono pervenuti circa 2.000 contributi da cittadini e imprese inviando segnalazioni circostanziate che offrono uno spaccato di straordinario interesse per l'analisi della

complicazione burocratica in Italia e forniscono indicazioni di priorità molto chiare e una ricchezza di suggerimenti e proposte.

Il rapporto “*Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese*” illustra i risultati della consultazione e presenta la top ten delle complicazioni burocratiche. Attraverso una selezione di centinaia di “storie” e di suggerimenti, vengono descritti gli adempimenti e le procedure più complicati e le proposte per affrontarli.

La top ten degli adempimenti e delle procedure più complicate è riportata nella seguente Tabella 1:

Tabella 1

CITTADINI	IMPRESE
<i>Adempimenti fiscali</i>	<i>Adempimenti fiscali</i>
<i>Adempimenti e procedure in materia edilizia</i>	<i>Adempimenti e procedure in materia edilizia</i>
<i>Adempimenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie</i>	<i>Autorizzazioni e inizio dell'attività d'impresa</i>
<i>Procedure per i disabili</i>	<i>DURC e altra documentazione per gli appalti</i>
<i>Adempimenti in materia di lavoro e previdenza</i>	<i>Adempimenti per la sicurezza sul lavoro</i>

I risultati della consultazione telematica hanno rappresentato la base conoscitiva essenziale per costruire una nuova politica di semplificazione e un'agenda condivisa tra Governo Regioni ed Enti Locali.

Sulla base di quanto è emerso dalla consultazione online e degli obiettivi di semplificazioni fissati dal Governo il decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, all'art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard) dispone che:

- su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, il Consiglio dei Ministri approva *l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017*;
- le amministrazioni statali adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti;
- le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini;
- gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;
- la modulistica è pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione;
- le amministrazioni statali, regionali e locali approvano un piano di informatizzazione delle procedure;
- le disposizioni dell'art. 24 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 ha approvato *l'Agenda per la semplificazione 2015-2017*, già condivisa nella Conferenza Unificata del 13 novembre 2014. Il Governo, le Regioni e gli enti locali hanno assunto un impegno comune, con un *cronoprogramma* definito, per assicurare l'effettiva realizzazione di obiettivi di semplificazione, indispensabili per recuperare il ritardo competitivo dell'Italia, liberare le risorse per tornare a crescere e cambiare realmente la vita dei cittadini e delle imprese.

L'Agenda punta sui seguenti cinque settori strategici di intervento:

- cittadinanza digitale,
- welfare e salute,
- fisco,
- edilizia,
- impresa.

Per ciascuno individua azioni, responsabilità, scadenze e risultati attesi.

Viene, inoltre, garantito il controllo del raggiungimento dei risultati che saranno resi accessibili online, assicurando il coinvolgimento costante di cittadini e imprese nella

verifica dell'attuazione. Inoltre tutte le azioni previste nell'agenda saranno accompagnate da un'attività di misurazione dei tempi e degli oneri sopportati da cittadini e imprese.

Il consiglio dei Ministri e la Conferenza unificata verificheranno e aggiorneranno periodicamente l'Agenda.

Nel settore dell'impresa l'obiettivo che si prefigge l'Agenda è quello di ridurre costi e tempi dell'avvio e dell'esercizio dell'attività di impresa attraverso numerose azioni quali ad esempio l'affiancamento degli operatori nella gestione delle procedure complesse, la verifica dell'operatività degli sportelli unici per le attività produttive e delle procedure ambientali, il taglio dei tempi delle conferenze di servizi.

Le azioni previste per il raggiungimento di tali obiettivi sono le seguenti:

a) Modulistica SUAP semplificata e standardizzata e linee guida per agevolare le imprese

La standardizzazione e semplificazione dei modelli utilizzati per le attività d'impresa agevola l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza nei confronti di cittadini e imprese. Questa azione viene attuata secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto-legge n. 90/2014, che prevede l'adozione previa intesa in conferenza unificata dei moduli unici per la presentazione di istanze, segnalazioni e altre dichiarazioni.

b) Azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse

Per favorire i nuovi investimenti attraverso attività di semplificazione organizzativa e gestionale verranno sperimentate azioni di integrazione delle strutture amministrative interessate di Regioni, Città metropolitane, enti di area vasta, Comuni e loro unioni al fine garantire certezza dei tempi e gestione unitaria delle procedure.

Per accelerare le procedure autorizzatorie dei progetti complessi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA), verrà avviato un approfondimento con le amministrazioni interessate, al fine di individuare moduli operativi per il coordinamento del complesso degli atti autorizzativi necessari, tenendo conto delle best practices delle Regioni e degli sportelli unici.

c) SUAP operativi per ridurre tempi e adempimenti

Va ricordato che il SUAP introdotto nel nostro sistema legislativo nel 1998 (d.lgs. n. 112/1998; d.P.R. n. 447/1998), e previsto per via telematica nel 2010 (d.l. n. 112/2008; d.P.R. n. 160/2010) non è ancora efficacemente operativo su tutto il territorio nazionale.

L'azione, in particolare, prevede:

1) la verifica sistematica sul funzionamento dei SUAP attraverso una indagine sulla relativa organizzazione, sui livelli di informatizzazione, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e degli atti istruttori, sul livello di soddisfazione dell'utenza, sulla tipologia dei procedimenti;

- 2) la promozione di interventi di affiancamento formativo agli operatori;
- 3) l'adozione delle misure necessarie a rimuovere gli ostacoli alla operatività del SUAP;
- 4) la promozione del coordinamento tra le amministrazioni che intervengono nel procedimento unico;
- 5) la valorizzazione del portale www.impresainungiorno.gov.it, come punto di accesso per la procedura telematica guidata, che consenta di avviare immediatamente il contatto con il SUAP di riferimento e garantisca l'interoperabilità con i sistemi esistenti, in modalità di cooperazione applicativa.

d) Ricognizione dei procedimenti

Ricognizione dei procedimenti che individua quelli soggetti a SCIA, a silenzio assenso, a mera comunicazione e quelli per i quali permane il provvedimento espresso, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 5/2012 e dell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

e) Semplificazione delle procedure preliminari all'avvio delle attività d'impresa

L'azione consiste nella semplificazione delle più rilevanti procedure preliminari all'avvio degli impianti produttivi per conseguire, attraverso interventi normativi di semplificazione e l'adozione di misure organizzative, tecnologiche e amministrative, una drastica riduzione dei tempi.

f) Tagliare i tempi delle procedure e sbloccare le conferenze di servizi

L'azione consiste nella individuazione di soluzioni che consentano di semplificare lo svolgimento delle conferenze e in particolare per:

- 1) ridurre il numero di conferenze in presenza;
- 2) differenziare le modalità di esame contestuale degli interessi pubblici in relazione alla complessità delle procedure;
- 3) utilizzare la telematica;
- 4) ridurre i tempi.

g) Operatività dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico semplificato

Sono previsti i seguenti interventi:

1) definizione della modulistica per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e delle specifiche di formato e di contenuto per l'interoperabilità dei sistemi informativi per la gestione telematica della procedura;

2) adeguamento della modulistica alle specificità regionali;

3) monitoraggio dell'applicazione dell'AUA, inclusi i tempi di rilascio della stessa, per individuare le problematiche interpretative nonché le eventuali misure correttive.

h) Modulistica standardizzata per gli adempimenti ambientali

L'azione mira a completare il percorso avviato con l'AUA interessando altri fondamentali adempimenti ambientali, attraverso la realizzazione di modulistica standardizzata atta a favorire la digitalizzazione delle procedure e la predisposizione dei sistemi di compilazione on line di istanze ambientali su tutto il territorio nazionale, tenuto conto delle buone pratiche, dei sistemi già operativi e delle opportunità di riuso, nonché delle necessarie caratteristiche di interoperabilità tra i sistemi informativi.

i) Verifica di assoggettabilità alla VIA

È stato adottato il d.m. 30 marzo 2015 (GU n. 84 del 11-4-2015) previsto dall'art. 15 del d.l. 91/2014 recante le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, prefigurando un aumento del numero delle suddette procedure, deve essere attuata una revisione della procedura prevista dall'art. 20 (verifica di assoggettabilità) del d.lgs 152/2006 volta ad una sua semplificazione ed al recupero della sua reale funzione di «screening».

l) Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese

Le imprese segnalano da tempo il carico burocratico derivante dai controlli (regole incerte, duplicazioni e assenza di proporzionalità e di coordinamento). Occorre in particolare:

1) la verifica dell'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione dei controlli;

2) la ricognizione delle principali tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese;

3) l'individuazione di misure tecnologiche, organizzative e normative necessarie a semplificare e ridurre gli oneri eccessivi e sproporzionati gravanti sulle imprese, eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni migliorando al tempo stesso l'efficacia dei controlli.

m) Azioni mirate in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione

L'azione prevede molteplici azioni in materia di sanità veterinaria, di sicurezza degli alimenti (comunicazioni export, registrazione pesticidi, integratori alimentari, prodotti prima infanzia) e digitalizzazione delle procedure (ricetta elettronica e tracciabilità dei medicinali veterinari, modello IV informatizzato, banca dati telematica della sperimentazione animale, anagrafe avicola e degli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale, registrazione medicinali veterinari, pesticidi, integratori alimentari, alimenti prima infanzia, stabilimenti per l'export di alimenti).

Il cronoprogramma definito per il settore impresa viene riportato nella Figura 1:

Settore chiave	2015				2016				2017			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5. L'impresa												
5.1 Modulistica SUAP semplificata e standardizzata e linee guida per agevolare le imprese						☑						
5.2 Azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse												☑
5.3 SUAP operativi per ridurre tempi e adempimenti				☑				☑				
5.4 Ricognizione dei procedimenti		☑			☑							
5.5 Semplificazione delle procedure preliminari all'avvio delle attività d'impresa				☑				☑				
5.6 Tagliare i tempi delle procedure e sbloccare le conferenze di servizi				☑								
5.7 Operatività dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico semplificato	☑	☑				☑						
5.8 Modulistica standardizzata per gli adempimenti ambientali						☑		☑				☑
5.9 Verifica di assoggettabilità alla VIA	☑	☑		☑								
5.10 Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese		☑		☑				☑				☑
5.11 Azioni mirate in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione												☑

Figura 1

3. Le recenti modifiche normative che interessano il procedimento AUA

In questo paragrafo viene riportata la recente normativa che modifica il procedimento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA). Di particolare rilievo sono le modifiche apportate alla legge n. 241/1990 (conferenza di servizi, SCIA unica, SCIA condizionata ecc.).

3.1 Il decreto legislativo n. 127 del 2016

Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 reca “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Il decreto oltre a sostituire gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 detta le principali disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi.

L'art. 1 modifica la disciplina generale della conferenza di servizi sostituendo gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990. In sintesi si può dire che le principali modifiche alla conferenza di servizi sono le seguenti:

- la riduzione dei tempi, nonché lo svolgimento con modalità semplificate;
- una partecipazione delle amministrazioni alla conferenza solo tramite un rappresentante unico, con facoltà per l'amministrazione che sia in disaccordo di formalizzare il proprio parere negativo, non già di incidere sulla volontà del rappresentante unico (salva la richiesta di un intervento in autotutela);
- l'inversione dell'onere della mediazione tra posizioni prevalenti e posizioni dissenzienti qualificate. Si prevede che le amministrazioni che hanno espresso posizioni dissenzienti qualificate devono attivare il procedimento di opposizione avverso la decisione presa in sede di conferenza di servizi.

In base alla **tipologia** il nuovo **articolo 14** prevede *quattro tipi* di conferenza di servizi:

- a) istruttoria;
- b) decisoria;
- c) preliminare;
- d) relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

a) La Conferenza istruttoria

La *Conferenza istruttoria* può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

La conferenza si svolge con le modalità previste dall'art. 14-bis (semplificata) o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

b) La Conferenza decisoria

La *Conferenza decisoria* è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

Inoltre, viene convocata - quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza

di diverse amministrazioni pubbliche - anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.

c) La Conferenza preliminare

La *Conferenza preliminare* può essere indetta dall'amministrazione precedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno *studio di fattibilità*, quando abbia ad oggetto:

- istanze o progetti preliminari, di particolare complessità;
- insediamenti produttivi di beni e servizi.

La Conferenza è finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

Viene indetta entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza si svolge secondo le disposizioni dell'art. 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà.

Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione precedente le trasmette, entro 5 giorni, al richiedente.

Successivamente l'amministrazione precedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la *Conferenza simultanea* nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter.

In sede di *Conferenza simultanea*, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.

Nelle procedure di realizzazione di *opere pubbliche o di interesse pubblico*, la conferenza di servizi si esprime sul *progetto di fattibilità tecnica ed economica*, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

d) La Conferenza per la valutazione di impatto ambientale (VIA)

Qualora un progetto sia sottoposto a VIA, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, co. 3, del d.lgs n. 152/2006, convocata in *modalità sincrona* ai sensi dell'art. 14-ter.

Rispetto alla disciplina vigente (la quale configura la conferenza in questione come "specie" della conferenza preliminare), ora si configura la conferenza di servizi per progetti sottoposto a VIA come una conferenza decisoria.

La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'art. 23, co. 4, del d.lgs. n. 152/2006 (condotta dall'amministrazione competente, circa la completezza della documentazione ed il pagamento degli oneri istruttori, da parte del proponente [entro 30 gg]) e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 26, co. 1, del medesimo decreto legislativo (150 gg dalla presentazione dell'istanza).

Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale.

In base alle **modalità di svolgimento** della Conferenza di servizi la nuova normativa prevede la **Conferenza semplificata** (Figura 2) e la **Conferenza simultanea** (Figura 3).

L'art. 14-bis disciplina la *Conferenza di servizi semplificata* prevedendo che:

- la *Conferenza decisoria* si svolge in *forma semplificata* e in *modalità asincrona*.
- solo *per alcuni casi di maggiore complessità*, la conferenza si svolge in *modalità sincrona* (commi 6 e 7).

Le comunicazioni avvengono (esclusivamente) mediante utilizzo di posta elettronica o in cooperazione applicativa (art. 47, d.lgs. n. 82/2005).

La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro 5 gg lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

L'organizzazione dei lavori è imputata all'amministrazione procedente anziché all'auto-determinazione della conferenza medesima.

L'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

- l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza con la relativa documentazione, oppure le credenziali per l'accesso telematico a quanto sia utile ai fini dello svolgimento del procedimento;
- il termine (tassativo, non superiore a 15 gg) entro cui le amministrazioni coinvolte possano chiedere integrazioni documentali e chiarimenti non desumibili da documenti già in possesso dell'amministrazione né "direttamente acquisibili" presso altre pubbliche amministrazioni;
- il termine (perentorio, non superiore a 45 gg [interessi sensibili: 90 gg]) perché le amministrazioni coinvolte esprimano le loro determinazioni (in assenza delle quali, si dà per acquisito il loro silenzio-assenso).

A tale termine per l'espressione delle determinazioni, va considerato il termine (i successivi 5 gg) di conclusione del procedimento, da parte dell'amministrazione procedente mediante la determinazione motivata di conclusione della conferenza (la quale determinazione sostituisce il provvedimento, o il suo diniego).

Gli artt. 14-bis e 14-ter prevedono che:

La "*determinazione motivata di conclusione del procedimento*", vale come provvedimento conclusivo, ed è:

- positiva, quando siano stati acquisiti gli atti di assenso non condizionato (anche nella forma di silenzio-assenso) oppure siano state ricevute indicazioni, quali condizioni dell'assenso, accoglibili (sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate) senza mutare in modo sostanziale la decisione oggetto della conferenza;
- negativa, quando siano stati acquisiti atti di dissenso non superabili, ad avviso dell'amministrazione procedente.

Fuori dell'assenso incondizionato o del dissenso insuperabile raccolti in conferenza semplificata, che fungono da presupposto per la conclusione dei lavori in conferenza nonché del procedimento, l'amministrazione procedente deve procedere alla convocazione di una conferenza simultanea (obbligatoria), da svolgersi entro 10 gg dallo scadere del termine (massimo 45 gg) previsto per la comunicazione delle proprie determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte.

L'art. 14-ter prevede che i lavori della *Conferenza simultanea* debbono concludersi entro 45 gg dalla data di riunione.

La partecipazione di ciascuna amministrazione alla conferenza avviene mediante un unico rappresentante.

Conclusi i lavori della Conferenza simultanea (o spirato il termine, massimo di 45 gg, per il loro svolgimento), l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che vale come provvedimento.

Tale determinazione è assunta sulla base delle *posizioni prevalenti* espresse dai rappresentanti delle amministrazioni.

L'amministrazione che alla conferenza simultanea non partecipi, o non esprima la sua posizione, od ometta di motivare il suo dissenso, si intende aver reso un consenso incondizionato.

L'art. 14-quater ribadisce il contenuto decisorio ed il valore provvedimentale della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza pertanto sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni - nonché dei gestori di beni e servizi interessati.

Si vincola alla previa partecipazione alla conferenza (o comunque espressione nei termini) l'esperibilità per le amministrazioni dissenzienti di una richiesta (congruamente motivata) all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela (revoca od annullamento d'ufficio).

Il *comma 3* concerne l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Essa è immediata, in caso di approvazione unanime. Ove l'approvazione invece

segua alla valutazione delle posizioni prevalenti ed all'espressione di dissensi qualificati, l'efficacia è sospesa, finché non risulti esperito il rimedio compositivo disciplinato dall'art. 14-quinquies.

L'art. 14-quinquies tratta degli effetti del dissenso, espresso in conferenza da parte delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.

Tali amministrazioni possano muovere opposizione (a condizione si siano già espresse, tempestivamente e con congrua motivazione in sede di conferenza) avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

È introdotto il termine di 10 gg (dall'adozione della determinazione motivata) perché l'opposizione sia esperibile.

L'opposizione è indirizzata al Presidente del Consiglio, e sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Il Presidente del Consiglio indice – entro 15 gg dalla ricezione dell'opposizione - una riunione cui partecipano le amministrazioni coinvolte nella precedente conferenza.

Se si raggiunge l'accordo, la soluzione trovata è volta a sostituire a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Se non raggiunge l'accordo nella prima riunione, e nell'antecedente conferenza abbiano partecipato amministrazioni regionali o provinciali autonome: in tal caso può essere indetta - entro i successivi 15 gg - una seconda riunione (co. 5).

Nel caso in cui la o le riunioni/i conducano ad una intesa, essa forma il contenuto di una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza, da parte dell'amministrazione precedente.

Qualora invece l'intesa non si consegua, viene ad attivarsi - entro i successivi 15 gg - il giudizio ultimo sulla questione reso dal Consiglio dei ministri (il quale delibera con la partecipazione del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata).

Ove il Consiglio dei ministri respinga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza (che era rimasta sospesa nella sua efficacia, a seguito dell'opposizione) acquista efficacia in via definitiva.

Il Consiglio dei ministri può comunque adottare una deliberazione con contenuti prescrittivi, la quale sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.

Gli *articoli da 2 a 6* dettano le disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi.

L'art. 2 reca una serie di modifiche al testo unico in materia edilizia (d.P.R. 380/2001).

- è previsto che lo sportello unico per l'edilizia (SUE), ai fini del rilascio del permesso di costruire, acquisisca necessariamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, tramite conferenza di servizi;

- è soppressa la parte che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, rimanda alle disposizioni del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004);
- nel procedimento del permesso di costruire è previsto che qualora sia necessario acquisire più atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. n. 241/1990.

L'art. 3 reca modifiche alla disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), nella parte in cui su di essa impatta il meccanismo della conferenza di servizi (art. 7, d.P.R. n. 160/2010).

Le modifiche apportate rendono sempre obbligatoria l'indizione della conferenza, quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.

L'art. 4 reca due modifiche puntuali alle norme in materia di conferenza di servizi contenute all'interno della disciplina dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) dettata dal d.P.R. n. 59/2013.

La lett. a) prevede una modifica consequenziale alle disposizioni correttive dettate dall'art. 3 in merito allo SUAP, che rende obbligatoria, e non più solo eventuale, l'indizione della conferenza di servizi. La lettera in esame, pertanto elimina la parte del co. 4 dell'art. 4 del d.P.R. n. 59/2013, che fa salva la facoltà di indire la conferenza di servizi prevista per le determinazioni dello SUAP, essendo tale ultima conferenza divenuta obbligatoria.

La lett. b) sopprime invece l'ultimo periodo del co. 5 dell'art. 4 del d.P.R. n. 59/2013, che contiene norme che derogano alla disciplina generale in materia di conferenza di servizi al fine di consentire ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza di servizi, tramite la semplice trasmissione dei relativi atti di assenso.

L'art. 5 reca alcune modifiche puntuali alle norme in materia di conferenza di servizi contenute all'interno del cd. Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006).

Le lettere a), b) e d) recano modifiche di coordinamento formale, mentre la lett. c) contiene una modifica finalizzata ad adeguare la disposizione dettata dall'art. 25, co. 3, del Codice, al nuovo dettato dell'art. 14, co. 4, della l. n. 241/1990 previsto dal presente decreto. Tale comma 4 prevede infatti che la conferenza di servizi di cui all'art. 25, co. 3, del Codice, debba sempre essere svolta. Di conseguenza viene abrogata quella parte del citato co. 3 che configura come eventuale tale conferenza di servizi.


L'art. 6 contiene alcune disposizioni atte a coordinare le disposizioni dei nuovi articoli 14 e seguenti della l. n. 241/1990, introdotti dal decreto in esame, con le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L'art. 7 detta una *disposizione transitoria* specificando che le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

L'art. 8 detta una *clausola generale di coordinamento* disponendo che i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente decreto.

CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

A) Caso in cui l'A.P. abbia acquisito in CdS esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza




B) Caso in cui l'A.P. abbia acquisito in CdS uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.

Figura 2

CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA

A) Caso in cui nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali (art.14-bis, comma 6)



B) Casi di particolare complessità della decisione da assumere: B1 - l'amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea; B2 - l'amministrazione procedente può procedere su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato entro il termine indicato nella indizione per l'integrazione documentale (art. 14-bis, comma 7).

Figura 3

3.2 Il decreto legislativo n. 126 del 2016 (cd. SCIA 1)

In attuazione dell'art. 5 della l. n. 124/2015, il Governo ha adottato un primo decreto legislativo (d.lgs. 30 giugno 2016, n. 216 recante "*Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*") che ha ad oggetto la seconda parte della delega, ossia la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ivi inclusa quella relativa alle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.

L'oggetto del decreto è delimitato dall'articolo 1, comma 1, dello stesso, mentre il comma 2, ha rinviato il completamento dell'attuazione della delega a successivi decreti legislativi con cui individuare (si veda anche il punto 3.3):

- le attività oggetto di procedimento di sola comunicazione;
- le attività oggetto di SCIA;
- le attività oggetto di silenzio assenso;
- le attività per le quali è necessario il titolo espresso.

È stata introdotta inoltre una clausola in base alla quale le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o non specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.

Lo scopo di tale precisazione è quello di "*garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica*".

In relazione all'attuazione delle disposizioni del decreto nelle amministrazioni territoriali, l'articolo 4 del decreto medesimo assegna alle regioni e agli enti locali il termine del 1° gennaio 2017 per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni e di SCIA, previste dagli articoli 18-bis, 19, e 19-bis, della l. n. 241/1990, come modificati dal decreto n. 126/2016.

In relazione all'applicabilità delle disposizioni ai procedimenti di competenza delle regioni e degli enti locali, si ricorda che l'art. 29, co. 2-ter, della l. n. 241/1990 ascrive ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione le disposizioni della legge concernenti la dichiarazione di inizio attività (ora SCIA) e il silenzio assenso (nonché la conferenza di servizi), salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. Con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 126/2016 (art. 3, co. 1, lett. f)) anche le disposizioni concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni di cui all'art. 18-bis sono ricondotte ai LEP (livelli essenziali delle prestazioni).

Nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, le regioni a statuto ordinario e gli enti locali, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela (co. 2-quater).

L'art. 2 del d.lgs. n. 126/2016 disciplina la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono in maniera esaustiva, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati, delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni oggetto dei decreti di attuazione dell'art. 5, nonché i contenuti della documentazione da allegare (co. 1).

Ai sensi del successivo *comma 5* costituisce illecito disciplinare sia la richiesta da parte dell'amministrazione di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, sia la mancata pubblicazione degli stessi.

Il regime di pubblicità che la disposizione introduce si affianca ad altri obblighi di trasparenza dei procedimenti amministrativi disciplinati in generale dal cd. Codice della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, adottato con il d.lgs. n. 33/2013.

In caso di omessa pubblicazione dei moduli e della relativa documentazione, il decreto ha previsto l'attivazione di poteri sostitutivi tra i diversi livelli amministrativi. Ed, in particolare, *l'art. 2, co. 3*, stabilisce che:

- in caso di omessa pubblicazione dei documenti da parte degli enti locali, le regioni assegnano agli enti interessati, anche su segnalazione del cittadino, un termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive. Per le modalità si fa rinvio, senza ulteriori specificazioni, alla disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia;
- in caso di omessa pubblicazione da parte delle regioni, si provvede in via sostitutiva ai sensi (ossia con le modalità) dell'art. 8 della l. n. 131/2003, che ha disciplinato il potere sostitutivo da parte del governo in attuazione dell'art. 120 Cost.

A garanzia dei privati e dei principi di semplificazione e trasparenza del procedimento, il successivo *comma 4* stabilisce il divieto per l'amministrazione procedente di chiedere informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nei moduli pubblicati sul sito istituzionale, nonché il divieto di richiedere documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Eventuali richieste integrative di documentazione all'interessato possono essere rivolte solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nei moduli pubblicati sul proprio sito.

Infine, il *comma 5* ha introdotto le sanzioni per la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti indicati, nonché per la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, stabilendo che tali fattispecie costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

3.2.1. Presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni

Nell'ambito della disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, il decreto legislativo n. 126/2016 ha introdotto alcune disposizioni generali sulle

modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni, novellando a tal fine la legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), in conformità alle indicazioni contenute nella delega.

Il nuovo *art. 18-bis*, l. n. 241/1990, introdotto dall'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 126/2016, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di rilasciare una ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione, anche in via telematica.

Il rilascio deve essere immediato e la ricevuta deve attestare l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione, nonché indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Oltre a tale contenuto minimo, la disposizione specifica che la ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 solo nel caso in cui contenga le informazioni di cui al richiamato articolo 8. Si precisa in proposito che la data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può essere diversa da quella di effettiva presentazione.

Il nuovo articolo 18-bis dispone inoltre che:

- la ricevuta non è condizione di efficacia delle istanze, segnalazioni o comunicazioni. Pertanto, ove la ricevuta non venga rilasciata e ferme restando le responsabilità del soggetto competente, queste producono comunque i loro effetti;
- ove l'istanza, la segnalazione o la comunicazione siano presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini per l'adozione dei provvedimenti inibitori nel caso di SCIA (art. 19, co. 3, l. n. 241/1990) e per la formazione del silenzio – assenso (nei casi previsti dall'art. 20, co. 1, l. n. 241/1990) decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

3.2.2. La concentrazione dei regimi amministrativi

Tra i principali contenuti innovativi del decreto n. 126/2016 (art. 3, co. 2, lett. c)) figura la disciplina della cd. *SCIA unica*, mediante introduzione di un nuovo art. 19-bis nella legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990).

Tale disposizione regola per la prima volta l'ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, ovvero altri atti di assenso comunque denominati, pareri e verifiche preventive.

Si tratta, come evidenziato nella rubrica del nuovo art. 19-bis, di una concentrazione di più regimi amministrativi che serve a semplificare le ipotesi in cui la SCIA abbia come presupposto il possesso di requisiti che sono oggetto anche di altre segnalazioni o comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, ovvero di altri atti di assenso. Nella prassi, infatti, l'elevata numerosità di adempimenti e atti presupposti che i cittadini e le

imprese devono procurarsi autonomamente presso amministrazioni diverse rischia di rendere la stessa SCIA più complicata del procedimento ordinario.

Innanzitutto, il comma 1 del nuovo art. 19-bis prevede che la SCIA è presentata allo sportello unico che ciascuna amministrazione deve indicare sul proprio sito istituzionale e che, di regola, deve essere telematico. Tale modalità di presentazione vale anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero dei diversi uffici interni dell'amministrazione ricevente. Sono ammesse più sedi dello sportello solo in quanto funzionali a garantire più punti di accesso sul territorio.

Il nuovo art. 19-bis poi disciplina due diverse ipotesi.

La prima riguarda le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le quali siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (art. 19-bis, co. 2).

Si tratta pertanto di attività per le quali all'amministrazione spetta solo verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme. Risultano escluse da tale disciplina le ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie anche autorizzazioni, comunque denominate, espresse o perfezionate con il silenzio assenso.

La disposizione prevede che in tali casi l'interessato presenta una unica SCIA allo sportello unico indicato sul sito. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate, al fine di consentire le verifiche sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di loro competenza. Il comma 2 specifica che la trasmissione deve essere fatta immediatamente.

Le amministrazioni interessate che ricevono la SCIA, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 19, l. n. 241/1990 (30 giorni per la SCIA edilizia), possono presentare eventuali proposte motivate (all'amministrazione che ha ricevuto la SCIA) per l'adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o sospensivi previsti dal medesimo art. 19 in caso di accertamento della carenza dei requisiti e dei presupposti.

Nei casi ricompresi in questa prima ipotesi, l'efficacia della SCIA unica è immediata, in quanto l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione, come chiarito dall'art. 19, co. 2, l. n. 241/1990, a tale fine opportunamente modificato dal presente decreto (art. 3, co. 1, lett. b), n. 1. d.lgs. n. 126/2016).

Una seconda e differente ipotesi riguarda le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le quali sia necessaria l'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive (art. 19-bis, co. 3).

A differenza dei casi che rientrano nella fattispecie di cui al comma 2, questa seconda ipotesi si riferisce ad attività non pienamente liberalizzate, in quanto il presupposto per la presentazione della SCIA è un atto di autorizzazione o una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione.

Non si è, pertanto, di fronte ad una vera e propria SCIA, bensì ad un meccanismo procedimentale completamente diverso, per il quale è comunque prevista una concentrazione di regimi.

Infatti, ai sensi del comma 3, l'interessato presenta una istanza unica allo sportello unico a seguito del quale viene rilasciata la ricevuta (art. 18-bis). A decorrere dalla data della presentazione di tale *istanza-segnalazione* allo sportello unico si procede alla convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della l. n. 241/1990.

La differenza principale rispetto alle ipotesi di cui al comma 2 consiste nel fatto che nei casi di SCIA in cui siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi non vi è la possibilità di iniziare subito l'attività. Piuttosto, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio di tali atti, di cui lo sportello unico deve dare comunicazione all'interessato.

3.2.3. Le altre modifiche alla legge n. 241 del 1990

L'art. 3 del d.lgs. 126/2016 introduce ulteriori novità, apportando alcune modifiche agli articoli 19, 20 e 21 della L. 241/1990.

In primo luogo, sono introdotti alcuni correttivi all'art. 19, co. 3, relativamente alla disciplina della SCIA ed, in particolare, sulla possibilità per l'amministrazione di disporre la sospensione dell'attività intrapresa a seguito di SCIA in carenza di requisiti (art. 3, co. 1, lett. b), n. 2).

La previgente disciplina prevedeva l'effetto automatico della sospensione dell'attività intrapresa in caso di invito a conformarsi alle indicazioni dell'amministrazione. Viceversa, con le correzioni apportate dal decreto l'effetto sospensivo è disposto con atto motivato (lo stesso che indica le misure necessarie per conformare l'attività intrapresa) solo in due ipotesi:

- presenza di attestazioni non veritiere;
- pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. In merito si ricorda che l'art. 19, co. 1, l. n. 241/1990 esclude l'utilizzo della SCIA nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali ovvero per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tra cui difesa nazionale e sicurezza pubblica).

In questi casi, l'atto motivato interrompe il termine per l'adozione dei provvedimenti inibitori, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure indicate.

In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Una seconda modifica interviene sulla disciplina del silenzio assenso di cui all'art. 20 della l. n. 241/1990 al fine di stabilire la decorrenza dei termini previsti dalla legge per

l'adozione del provvedimento di diniego ovvero la formazione del silenzio assenso dalla data di ricevimento della domanda del privato (art. 3, co. 1, lett. d)).

Una terza disposizione del decreto (art. 3, co. 1, lett. e)) introduce all'art. 21 della l. n. 241/1990 il co. 2-ter, relativo alle sanzioni. In particolare stabilisce che la decorrenza del termine per l'adozione dei provvedimenti inibitori, repressivi e conformativi in caso di SCIA (art. 19, co. 3), come pure del termine per la formazione del silenzio assenso (art. 20) non vale ad escludere la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

3.3 Il decreto legislativo n. 222 del 2016 (cd. SCIA 2)

Il Governo proseguendo nell'attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della l. n. 124/2015, già parzialmente attuata con il d.lgs. n. 126/2016 ha adottato un secondo decreto legislativo (d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, recante "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*") provvede ora alla precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia:

- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- silenzio assenso;
- comunicazione preventiva;
- titolo espresso.

In relazione al contenuto del decreto si sottolinea che l'individuazione dei procedimenti è limitata alle attività riguardanti i settori del commercio e assimilati, dell'edilizia e dell'ambiente (Tabella A). Viene solo in parte trattata la materia della pubblica sicurezza (art. 4), mentre la disposizione di delega riguarda tutte le attività dei privati soggetti a regime amministrativo.

L'*art. 1, co. 1*, del decreto provvede alla individuazione delle attività private oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso o per le quali è necessario il titolo espresso, introducendo anche le conseguenti disposizioni di coordinamento normativo.

Il *comma 2*, con riferimento alla materia edilizia, prevede, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, l'adozione, mediante un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un glossario unico.

Il *comma 3*, richiamando le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004), consente al comune, d'intesa con la regione, sentito il soprintendente, di individuare, con apposite deliberazioni, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività di cui al decreto in esame.

L'art. 2, co. 1, stabilisce che alle attività elencate nella Tabella A, che forma parte integrante del decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

I *commi da 2 a 5* forniscono una sorta di legenda dei principali regimi amministrativi indicati in tabella e li coordinano con le previsioni degli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241/1990.

Il *comma 6* prevede una clausola di tipo generale, secondo la quale le attività private non elencate nella Tabella A possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti presenti nella tabella stessa.

Il *comma 7* stabilisce che con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione si procede al periodico aggiornamento della Tabella A e alla sua pubblicazione con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

L'art. 3 apporta una lunga serie di modifiche alle norme del testo unico in materia edilizia, di cui al d.P.R. n. 380/2001. Le principali novità possono essere così sintetizzate:

- semplificazione dei titoli abilitativi, mediante la soppressione della comunicazione di inizio lavori (CIL), e l'ampliamento delle fattispecie di attività edilizia libera. Tale ampliamento deriva in gran parte dalla riconduzione al regime di "edilizia libera" degli interventi assoggettati a CIL (lett. b);
- introduzione di un criterio residuale per individuare gli interventi sottoposti a CILA: sono assoggettati a CILA tutti gli interventi non riconducibili ad attività di edilizia libera e per i quali non è previsto il permesso di costruire o la presentazione della SCIA (lett. c). In altre parole il regime ordinario (e anche residuale per gli interventi non diversamente disciplinati) diviene quello della CILA fatte salve le ipotesi che non siano espressamente assoggettate ad altri regimi;
- previsione di un decreto ministeriale finalizzato alla definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici (lett. d);
- esplicitazione degli interventi assoggettati a SCIA (lett. f);
- abrogazione della disciplina della super-DIA e modifica della denominazione in segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (lett. g);
- sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità (lett. i);
- semplificazioni in materia di certificazioni connesse al collaudo statico dell'opera (lett. y).

L'art. 4 introduce alcune semplificazioni in materia di pubblica sicurezza.

Il *comma 1* modica l'art. 110 del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 635/1940) relativamente al regime amministrativo necessario per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche. Tale comma: a) sostituisce alla licenza una comunicazione da trasmettere al comune, corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; b) abroga il secondo comma

dell'art. 110 in base al quale la licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.

Il *comma 2* introduce una novità di carattere più generale stabilendo che per le attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza per le quali la Tabella A prevede il regime della SCIA, questa svolge anche la funzione dell'autorizzazione.

L'*art. 5* dispone che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

L'*art. 6, co. 1*, abroga l'art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è di conseguenza abroga la dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza per il commercio di cose antiche o usate.

Il *comma 2* dispone che le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del decreto entro il 30 giugno 2017.

4. Il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

Il Regolamento di disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA), il d.P.R. n. 59/2013, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.

Il provvedimento è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 ed in via definitiva il 15 febbraio 2013, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico: dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di una nuova Autorizzazione, rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive, che sostituisce sette atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i vantaggi che emergono nell'applicazione dell'AUA possiamo citare:

- i minori costi organizzativi per le imprese: formulazione di una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;
- la maggior durata dell'autorizzazione: ora di quindici anni a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

4.1 L'ambito di applicazione (art. 1)

Il regolamento, in attuazione della previsione di cui all'art. 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all'art. 2 (PMI) del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) anche quando il gestore è una grande impresa (circolare MATTM 7 novembre 2013, prot. n. 0049801)

Le disposizioni del regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'art. 26, co. 4, del d.lgs. n. 152/2006.

Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'art. 20 (screening) del d.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. (art. 3, co. 4, d.P.R. n. 59/2013)

4.2 L'autorizzazione unica ambientale (art. 3)

La circolare del MATTM, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801, premette che l'art. 3, co. 1, prevede che la richiesta dell'AUA sia obbligatoria se l'impianto deve ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno tra i titoli abilitativi riportati nella Tabella 2, con due sole eccezioni a tale obbligo:

- l'art. 3, co. 3, secondo cui il gestore può decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni,
- l'art. 7, co. 1, secondo cui il gestore può decidere l'adesione alle autorizzazioni generali alle emissioni.

Pertanto, il Ministero arriva alle seguenti conclusioni:

- ✓ l'art. 10, co. 2, si interpreta nel senso che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'art. 3, co. 1, con la sola eccezione dei casi in cui trova applicazione una delle due deroghe suddette.
- ✓ il caso di un impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore non ricade in alcuna delle citate eccezioni. Non è corretto, dunque, ritenere che, in tali casi, alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l'interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta;
- ✓ non è preclusa la facoltà per il gestore di presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP, non solo quando l'attività è

- soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AUA;
- ✓ quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA;
 - ✓ è utile rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.

Di conseguenza i gestori degli impianti presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi riportati nella Tabella 2.

Tabella 2

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1) autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006	L'art. 124 fissa i criteri generali, l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, l'art. 127 riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue. L'autorità competente provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda (durata 4 anni).
2) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;	Si tratta di impianti di allevamento intensivo (utilizzo agronomico), delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (l. n. 574/1996), delle aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (<i>imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura</i>), b) (<i>imprese dedite ad allevamento di bestiame</i>) e c) (<i>imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola</i>), e delle piccole aziende agroalimentari individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La comunicazione deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello di comunicazione successiva.
3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;	Tale autorizzazione (durata 15 anni) alle emissioni in atmosfera non riguarda (per quanto disposto dall'art. 269) gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (<i>impianti e attività in deroga</i>), cc. 1 e 5, del d.lgs. 152/2006.
4) autorizzazione generale di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006	Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di apposite autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti (Parte V, Allegato 4, [Parte I: scarsamente rilevanti], Parte II), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente.

<p>5) nulla osta relativo alle emissioni sonore, di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995</p>	<p>Il co. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Il successivo co. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)</p>
<p>6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992</p>	<p>Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere un'autorizzazione (art. 9, c.2) alla Regione e notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.</p>
<p>7) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006</p>	<p>L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento) mentre l'art. 216 le operazioni di recupero. Le attività possono essere intraprese decorsi 90 gg dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.</p>

Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzativo qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione unica ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

4.3 La procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (art. 4)

4.3.1. I procedimenti del regolamento di riordino della disciplina sul SUAP (d.P.R. n. 160/2010)

1) Il procedimento automatizzato (artt. 5 e 6, d.P.R. n. 160/2010)

L'art. 5 (presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze) dispone che per le attività, di impianti produttivi e di prestazione di servizi, soggette alla disciplina della SCIA, la stessa è presentata al SUAP, corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'art. 19, co. 1, della l. n. 241/1990, ove espressamente previsto dalla normativa vigente (art. 2, l. n. 35/2012; art. 13, l. n. 134/2013)

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.

La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta. A seguito del rilascio della ricevuta, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, co. 2, della l. n. 241/1990, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

Il SUAP trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti.

Ai sensi dell'art. 38, co. 3, lett. f), del d.l. n. 112/2008 e s.m., la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

L'art. 5, co. 8, chiarisce che ai sensi dell'art. 20 della l. n. 241/1990, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini del procedimento (art. 2 della l. n. 241/1990), ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

L'art. 6 (funzioni dell'Agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa) dispone che nei casi di attività soggette a SCIA, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'art. 38, co. 3, lett. c), del d.l. n. 112/2008.

L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce

titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio.

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (60 o 30 gg), ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. (art. 19, co. 4, l. n. 241/1990 [art. 19-bis, co. 3, l. n. 116/2014])

L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al co. 2 dell'art. 5.

L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

2) Il procedimento unico (art. 7, d.P.R. n. 160/2010)

Per i casi che non rientrano nel procedimento automatizzato si applica il procedimento unico (Figura 4). In questo caso le istanze sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro i successivi trenta giorni, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale.

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dalla l. n. 241/1990, ovvero dalle altre normative di settore. Scaduto il termine di 60 gg, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'art. 38, co. 3, lett. h), del d.l. n. 112/2008 (silenzio-assenso).

Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.

L'Agenzia per le imprese, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38 co. 3, lett. c), del d.l. n. 112/2008, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in

formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli artt. da 14 a 14-quinquies della l. n. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.




Figura 4

4.3.2. Gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35, d.lgs. n. 33/2013)

Secondo l'art. 35 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” (cd. “decreto sulla trasparenza”) le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'art. 36 (pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 [effettuazione di pagamenti con modalità informatiche] del d.lgs. n. 82/2005);

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo (art. 35, co. 2).

Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 (accertamenti d'ufficio), 71 (modalità dei controlli) e 72 (responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4.3.3. La procedura per il rilascio dell'AUA

La domanda per il rilascio dell'AUA corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP (Figura 5) che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale (Figura 6). Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Le verifiche della correttezza formale e dell'integrazione documentale si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda (Figura 6). Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale, si applica l'art. 2, co. 7, della legge n. 241/1990 (fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 [valutazioni tecniche], i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, co. 2 [conferenza di servizi]). Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga. (Figura 6)

Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'AUA (Figura 7) ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

Se l'AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge n. 241/1990, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale (Figura 8).

Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni (Figura 9), il SUAP, salvo quanto previsto al co. 7 (solo AUA: Figura 7), indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 8, della legge n. 241/1990, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, co. 6-bis della legge n. 241/1990.

Nei casi suddetti l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi.

L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011, dall'art. 54 del d.lgs. n. 82/2005 e dall'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013.




Figura 7




Figura 8




Figura 9

4.4 Il rinnovo dell'AUA (art. 5)

Ai fini del rinnovo dell'AUA il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, co. 1.

E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

- a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

4.5 Le modifiche al progetto o all'impianto (art. 6)

L'art. 2 (Definizioni), del d.P.R. n. 59/2013 definisce le seguenti tipologie di modifiche:

- *modifica*: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente (co. 1, lett. f);
- *modifica sostanziale di un impianto*: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente (co. 1, lett. g).

Come si può vedere dalla Figura 10 il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente per il tramite del SUAP e, salvo il caso di modifica sostanziale, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 59/2013.

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del citato decreto, e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione suddetta.

4.6 La voltura dell'AUA

La voltura viene assimilata ad una modifica non sostanziale ed è quindi richiesta direttamente all'autorità competente.

L'autorità competente che rilascia la voltura deve semplicemente comunicare al SUAP e agli altri enti coinvolti nell'AUA l'avvenuta volturazione del titolo a nome di un nuovo gestore.




Figura 10

4.7 Gli oneri istruttori e tariffe (art. 8) e il monitoraggio (art. 9)

Per i procedimenti disciplinati nel regolamento AUA sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri precedentemente detti, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.

I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi. All'attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni interessate provvedono senza prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.8 Il potere sostitutivo (art. 11)

L'art. 11 dispone che "decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241." Vediamo cosa dice l'art. 2 della l. n. 241/1990.

Dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, co. 3 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti nuovi e rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione), e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'art. 281, co. 1, (I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 272, co. 3) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, co. 9-bis, della legge n. 241/1990, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3 (stabilimenti in esercizio), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'art. 2, co. 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'art. 269.

Vediamo ora cosa dice l'art. 2 della l. n. 241/1990:

Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. (art. 2, co. 1).

I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. (art. 2, co. 6).

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 (*valutazioni tecniche*), i termini di conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, co. 2. (art. 2, co. 7).

La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. (art. 2, co. 8).

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (art. 2, co. 9)

L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del co. 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. (art. 2, co. 9-bis)

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al co. 7 (integrazioni), il privato può rivolgersi al responsabile del potere sostitutivo perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. (art. 2, co. 9-ter).

Il responsabile individuato ai sensi del co. 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (co. 9-quater).

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'art. 2 e quello effettivamente impiegato. (co. 9-quinquies).

Mentre l'art. 2-bis della l. n. 241/1990 riporta espressamente che:

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, co. 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. (co. 1).

Fatto salvo quanto previsto dal co. 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, della legge n. 400/1988. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. (co. 1-bis).

Inoltre l'art. 28, d.l. n. 69/2013 dispone che:

La pubblica amministrazione procedente o in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, co. 1-ter, n.241/1990,in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art.2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il

soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

5. Modulistica Unificata e Standardizzata AUA

Su proposta del ministro dell'Ambiente e del ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, la Conferenza Unificata, il 26 febbraio 2015, ha sancito l'intesa sul modello unificato e semplificato per l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Il Modello Semplificato (in allegato al d.P.C.M. 8/5/2015) è stato adottato ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 59/2013, come si legge all'art. 1 del d.P.C.M. citato, e le Regioni dovranno adeguare i contenuti del nuovo Modello in relazione alle normative regionali di settore.

Il modello standardizzato è stato anche previsto all'interno dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre 2014, dietro intesa della Conferenza unificata del 13 novembre 2014, che al punto 5.7.1. espressamente prevede la predisposizione e l'adozione del modulo unico semplificato per la richiesta di AUA in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.